

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

## 7<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(Istruzione pubblica e belle arti, ricerca scientifica, spettacolo e sport)

### 28° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 3 OTTOBRE 1984

Presidenza del Presidente VALITUTTI

#### INDICE

##### Disegni di legge in sede deliberante

«Modifiche all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, concernente norme sullo stato giuridico del personale docente, direttivo ed ispettivo della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato» (605), d'iniziativa dei senatori Segreto ed altri

(Discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE .....	Pag. 2, 3, 5 e <i>passim</i>
AMALFITANO, sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione .....	2, 4
BOGGIO (DC) .....	5
NESPOLO (PCI) .....	4, 5, 6

PANIGAZZI, (PSI), relatore alla Commissione ...	2, 3
SEGRETO (PSI) .....	4, 5

«Norme interpretative dell'accordo di coproduzione cinematografica italo-francese del 1° agosto 1966, reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1968, n. 1339, e con la legge 21 giugno 1975, n. 287» (739)

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE .....	Pag. 7, 9, 11 e <i>passim</i>
BOGGIO (DC), relatore alla Commissione .....	7, 10
FERRAGUTI, sottosegretario di Stato per il turismo e spettacolo .....	10
VALENZA (PCI) .....	9, 12

*I lavori hanno inizio alle ore 18,50.*

#### **DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE**

**«Modifiche all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, concernente norme sullo stato giuridico del personale docente, direttivo ed ispettivo della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato» (605), d'iniziativa dei senatori Segreto ed altri**

(Discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Modifiche all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, concernente norme sullo stato giuridico del personale docente, direttivo ed ispettivo della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato», d'iniziativa dei senatori Segreto, Di Nicola, Monsellato, Orciari, Novellini, Muratore, Spano Ottavio, Panigazzi, Masciadri e Vella.

Prego il senatore Panigazzi di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

PANIGAZZI, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, sarò breve perchè, come lei ricorderà, avevo già riferito sul disegno di legge in questione nel corso del precedente esame in sede referente.

Il provvedimento mira a consentire ad alcune categorie di professori di partecipare a concorsi a posti di preside; pertanto, la Commissione dovrebbe esprimersi sull'opportunità di addivenire ad una conclusione, dato che avevamo chiesto la sede deliberante dopo la relazione da me svolta in agosto.

Con questo provvedimento si intende ovviare a due incongruenze. Nell'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, penultimo comma, si richiede per l'ammissione al concorso ai posti di preside il possesso di una laurea cosiddetta «tecnica», cioè una delle lauree cosiddette indispensabili per l'ammissione al concorso per l'insegnamento di materie tecniche; in mancanza di una delle predette lauree, non si ritiene sufficiente la titolarità di un insegnamento di ruolo di materie tecniche. Pertanto, con l'articolo 1 del disegno di legge si propone di aggiungere, infine, le parole «che siano insegnanti delle suddette materie tecniche».

Con il secondo articolo ci si propone di sanare una situazione pregressa; si tratta di pochissime persone che dovrebbero usufruire di questa sanatoria, mi sembra che siano solo due. Si tratta in sostanza di inserirli nella graduatoria dei vincitori in quanto hanno conseguito successivamente la laurea richiesta.

Ritengo di aver esaurientemente illustrato il provvedimento in esame e mi auguro che possa venire accolto.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

AMALFITANO, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Quanto esposto dal relatore, anche in riferimento alle sedute precedenti, non fa che rendere quasi inutile ciò che il Governo intende dire. Infatti la modifica

proposta consiste nell'eliminare la condizione del possesso della laurea tecnica, semplificando il requisito con il ridurlo alla sola appartenenza a cattedre di materie tecniche. Tale modifica diviene pertanto una norma di sanatoria sia per chi appartiene al concorso già espletato, sia per coloro i quali, pur avendo insegnato, sono stati ammessi con riserva perchè c'era un contenzioso, in quanto la norma precedente non poteva autorizzare la loro ammissione al concorso a tutti gli effetti.

Per quanto riguarda il numero di queste persone, posso confermare che è vero quanto ha detto il relatore. Non posso precisare se siano due o tre; comunque si tratta di pochissime persone, perchè altre situazioni sono state risolte in maniera diversa.

In tali casi per il ricorrente, il danneggiato, si è potuta trovare una soluzione con l'entrata in graduatoria in tipi di concorsi differenti.

Da questo punto di vista, pertanto, il Governo si fa carico di questa esigenza e condivide l'approvazione del disegno di legge. Solo per dare maggiore rigore da un punto di vista giuridico, presenta alla Commissione alcuni emendamenti che hanno il fine di una più corretta formulazione delle disposizioni proposte.

Do lettura degli emendamenti proposti:

*Sostituire l'articolo 1 con il seguente:*

#### Art. 1.

Al penultimo comma dell'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o che siano insegnanti delle suddette materie tecniche, purchè forniti di laurea».

*Sostituire l'articolo 2 con il seguente:*

#### Art. 2.

Il disposto del penultimo comma di cui all'articolo precedente, come ivi modificato, si applica anche ai docenti ammessi con riserva ai concorsi riservati banditi con i decreti ministeriali 20 maggio 1981 e 10 giugno 1981, pubblicati rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* n. 28 del 29 gennaio 1982, e n. 56 del 26 febbraio 1982, ovvero ai concorsi ordinari banditi con i decreti ministeriali 22 gennaio 1979 e 5 ottobre 1979, nonché 21 gennaio 1979, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 150 del 2 giugno 1979 e n. 69 dell'11 marzo 1980, nonché, rispettivamente, n. 160 del 13 giugno 1979.

PANIGAZZI, *relatore alla Commissione*. Sono d'accordo sugli emendamenti proposti dal Governo.

PRESIDENTE. Comunico che sul disegno di legge n. 605 è pervenuto il parere della 1<sup>a</sup> Commissione permanente, Affari costituzionali. Ne do lettura.

«La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, fa presente che appare incongruo far riferimento all'esito del concorso in oggetto: subordina pertanto il proprio assenso all'ulteriore *iter* del provvedimento alla riformulazione dell'articolo 2, sopprimendone l'ultimo inciso (relativo al conseguimento della votazione tale da consentire l'utile inserimento nella graduatoria)».

Vorrei in un certo senso «polemizzare» con il parere della 1<sup>a</sup> Commissione. Se ci limitiamo a dire «l'articolo precedente si applica anche ai docenti ammessi con riserva ai concorsi riservati banditi con decreto ministeriale», la norma è applicabile anche a quelli che sono stati ammessi con riserva ma che non si sono poi presentati alle prove.

NESPOLO. Ma qui non si dice «che l'abbiano superata», signor Presidente, il che secondo me sarebbe anche giusto; qui dice «i quali abbiano conseguito una votazione tale da consentire il loro utile inserimento nella graduatoria dei vincitori». Può succedere il caso - e questa credo sia l'intenzione della prima Commissione - di una persona che, ritenuta idonea, per non vincendo perchè non ci sono più posti, dovrà veder riconosciuta la sua idoneità, anche ai fini di un altro concorso.

AMALFITANO, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. I candidati, una volta ammessi al concorso e ottenuto un risultato, o sono dichiarati vincitori o sono dichiarati idonei.

NESPOLO. Però qui si dice: «Il loro utile inserimento nella graduatoria dei vincitori». Si può interpretare che chi non vince...

AMALFITANO, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Bisognerà vedere la graduatoria di merito, ci saranno vincitori ed idonei...

NESPOLO. Ma gli idonei dovranno poter avere un titolo spendibile negli altri concorsi.

AMALFITANO, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Quando c'è l'articolo 1 che ammette la possibilità di partecipare al concorso, è logico che si partecipa a tutte le conseguenze ed effetti del giudizio.

Io credo che con tale formulazione non nasca più il problema.

Vediamo comunque di rileggere la norma che c'interessa, cioè il terzo comma dell'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica n. 417. In esso si afferma che ai concorsi a posti di preside degli istituti tecnici agrari, industriali e nautici e degli istituti professionali per l'agricoltura, per l'industria e l'artigianato e per le attività marinare sono ammessi gli insegnanti appartenenti ai ruoli dei rispettivi tipi di istituto forniti di una delle lauree richieste per l'ammissione ai concorsi a cattedre di materie tecniche degli istituti stessi. Chiedo allora al senatore Segreto, primo firmatario di questo disegno di legge, perchè si è sentito il bisogno di aggiungere a quel testo «o che siano insegnanti delle suddette materie tecniche?»

SEGRETO. Nell'ultimo concorso a preside degli istituti tecnici agrari sono stati esclusi dei candidati; prima hanno partecipato, poi hanno vinto e,

quando si è trattato di chiamarli, sono stati esclusi perchè c'era una contestazione relativa al fatto che il Consiglio di Stato aveva deciso che la laurea in meccanica non era adeguata per fare il preside in un istituto tecnico agrario. Un esempio: il preside dell'istituto tecnico agrario del mio paese, laureato in ingegneria agraria, viene incaricato di quella funzione dal provveditore di Agrigento. Bandiscono il concorso, vi partecipa, lo vince, ma poi lo escludono perchè quella laurea non era adeguata.

PRESIDENTE. Ma quell'ingegnere in agraria, prima di fare il preside incaricato, era in ruolo in quell'istituto? che cosa insegnava?

SEGRETO. Certo, era in ruolo ed insegnava materie tecniche!

PRESIDENTE. Ma allora ha sbagliato il Consiglio di Stato!

SEGRETO. Il direttore della competente direzione del Ministero ha inviato un promemoria al Consiglio di Stato e questo ha detto che effettivamente non era possibile l'ammissione.

PRESIDENTE. Evidentemente quella laurea non consentiva l'ammissione a quel concorso.

NESPOLO. Signor Presidente, anche se ho una perplessità su questo disegno di legge, devo dire che esso affronta, anche se soltanto in parte, la scottante materia degli insegnanti tecnico-pratici, problema che viene affrontato anche, in modo abbastanza esteso pur se dal mio punto di vista non completamente soddisfacente, dalla delega contenuta nel disegno di legge di riforma della scuola secondaria all'articolo 24. Questi insegnanti tecnico-pratici sono insegnanti che per entrare in ruolo hanno bisogno di un diploma, non della laurea. Tuttavia insegnano in istituti professionali o nautici o agrari; questi insegnanti, però, pur avendo lo stesso titolo di studio (il diploma) e avendo superato dei concorsi che li hanno messi in ruolo, sono di due tipi: quelli «con registro» e quelli «senza registro». Quelli «con registro» partecipano direttamente all'attività didattica e ai consigli di istituto, gli altri sono dei «coadiutori». La questione è che questi ultimi insegnanti, a differenza di quelli del corrispondente ruolo degli istituti d'arte, anch'essi insegnanti diplomati, si sono trovati con una serie di trattamenti che li escludono, per esempio, da quelli adottati per gli insegnanti degli istituti d'arte; è vero che questi insegnano con un titolo di studio che è il diploma, ma ciò perchè glielo ha chiesto una legge dello Stato, ma in realtà sono persone che insegnano in istituti superiori. Il provvedimento all'esame non affronta tutta la questione, dice solo che ci sono alcuni insegnanti entrati in ruolo col diploma e che avevano una laurea, che non viene considerata in quel ruolo perchè per l'accesso a questo si richiede solo il diploma, o che mentre insegnavano hanno conseguito la laurea e che per questo scherzo di ordine burocratico (ruolo per il quale non è prevista la laurea) non possono accedere al concorso a preside. Se noi allora spostiamo l'attenzione dal ruolo alla funzione che questi insegnanti svolgono, forse riusciamo a correggere, sia pure in parte, questa stortura.

BOGGIO. Ma sarebbe come se nella carriera del Senato il commesso

fornito di laurea volesse partecipare non al grado iniziale della carriera direttiva, ma a un grado più elevato, cioè al grado di consigliere!

NESPOLO. Sarebbe opportuno, a mio avviso, che il Governo e il Parlamento dessero un segnale di buona volontà a questa categoria premiando, appunto, coloro che si sono applicati maggiormente, che hanno cioè studiato e conseguito una laurea.

Ho soltanto una riserva che riguarda l'ammissione di questi docenti che avevano fatto domanda ed erano stati ammessi con riserva. Si creerà, a mio parere, un inevitabile contenzioso. Infatti, coloro che avevano gli stessi requisiti ma non hanno fatto la domanda perchè allora la legge non dava ad essi la possibilità di partecipare al concorso, faranno ricorso.

PRESIDENTE. Questo tipo di norma, senatrice Nespolo, ricorre talora nella nostra legislazione. Il senatore Boggio ricorderà che in più occasioni in questa Commissione si sono approvate norme strutturalmente uguali a quella di cui ora ci occupiamo.

Si è detto che coloro i quali sono stati ammessi con riserva, che hanno superato le prove e che non hanno documentato alcuni requisiti, possono farlo. Non siamo quindi in presenza di un nuovo tipo di correzione legislativa. Personalmente sono favorevole alla proposta del Governo che mi sembra più precisa e che risolve anche la questione da lei sollevata, perchè con tale formulazione si riconosce anche l'idoneità, non solo il diritto a ricoprire il posto messo a concorso, ove la posizione in graduatoria lo consenta.

Tuttavia, come Presidente, non so se posso mettere ai voti questa proposta visto il parere della Commissione affari costituzionali. È vero che si suggerisce di eliminare un'espressione che non figura nel testo governativo, il quale è a mio avviso più corretto del testo proposto dal senatore Segreto. Pertanto, alla luce di quanto ora detto, non ritengo che il testo del Governo sia confliggente con il parere espresso dalla Commissione affari costituzionali. Poichè la Commissione è d'accordo e non facendosi osservazioni, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli. Ne do lettura:

#### Art. 1.

Al penultimo comma dell'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o che siano insegnanti delle suddette materie tecniche».

Il Governo propone di sostituire l'intero articolo con il seguente:

#### Art. 1.

Al penultimo comma dell'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:

«o che siano insegnanti delle suddette materie tecniche, purchè forniti di laurea».

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

Art. 2.

L'articolo precedente si applica anche ai docenti ammessi con riserva al concorso riservato bandito con decreto ministeriale 20 maggio 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 28 del 29 gennaio 1982, i quali abbiano conseguito una votazione tale da consentire il loro utile inserimento nella graduatoria dei vincitori.

Il Governo propone di sostituire l'intero articolo con il seguente:

Art. 2.

Il disposto del penultimo comma di cui all'articolo precedente, come ivi modificato, si applica anche ai docenti ammessi con riserva ai concorsi riservati banditi con i decreti ministeriali 20 maggio 1981 e 10 giugno 1981, pubblicati rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* n. 28 del 29 gennaio 1982, e n. 56 del 26 febbraio 1982, ovvero ai concorsi ordinari banditi con i decreti ministeriali 22 gennaio 1979 e 5 ottobre 1979, nonché 21 gennaio 1979, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 150 del 2 giugno 1979 e n. 69 dell'11 marzo 1980, nonché, rispettivamente, n. 160 del 13 giugno 1979.

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

L'esame degli articoli è così esaurito.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso nel testo modificato.

**È approvato.**

**«Norme interpretative dell'accordo di coproduzione cinematografica italo-francese del 1° agosto 1966, reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1968, n. 1339, e con la legge 21 giugno 1975, n. 287» (739)**

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Norme interpretative dell'accordo di coproduzione cinematografica italo-francese del 1° agosto 1966, reso esecutivo con il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1968, n. 1339, e con la legge 21 giugno 1975, n. 287».

Prego il senatore Boggio di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

BOGGIO, *relatore alla Commissione*. Vorrei dire, anzitutto, che questo disegno di legge che sembra così complicato a causa della citazione di

numerose leggi, accordi e decreti del Presidente della Repubblica in realtà lo è solo in apparenza. Le ragioni che motivano il disegno di legge in esame sono ampiamente e chiaramente esposte nella relazione governativa. Si è, in sostanza, in presenza di una situazione che ha preso le mosse da una formulazione incerta di una disposizione dell'Accordo di coproduzione cinematografica tra Italia e Francia. La questione attiene all'ammissibilità, in base alla originaria formulazione del IV paragrafo del punto 5, di apporti puramente finanziari da parte del coproduttore minoritario, come ipotesi derogatoria rispetto alla regola che preveda e prevede apporti articolati sul piano artistico e tecnico oltre che finanziario.

La disposizione in questione è stata poi modificata, con lo scambio di note reso esecutivo dal decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1975, n. 85, nel senso di non ammettere la partecipazione puramente finanziaria. Ma è rimasta - come causa di contenzioso interno e nei rapporti con la Francia - l'esigenza di legittimare con una interpretazione autentica il costante comportamento dell'Amministrazione italiana, lungamente non eccepito dagli organi di controllo.

Va sottolineato che tale comportamento, per la natura stessa degli accordi di coproduzione cinematografica, sostanzialmente ordinati ad un equilibrio complessivo delle iniziative e dei conferimenti di diversa natura degli operatori dei paesi stipulanti, era del tutto omogeneo rispetto a quello dell'Amministrazione francese, cioè non c'era il problema dei due pesi e delle due misure. Appare comprensibile che, ad una ricognizione operata da soggetti che non avevano partecipato alla elaborazione dell'accordo, la norma offrisse spunti di incertezza. Si consideri che la stessa Corte dei conti in sede giurisdizionale, investita sotto altro profilo della questione, ebbe ad osservare che delle interpretazioni dell'originario testo dell'articolo 5, punto IV, dell'accordo del 1966 «non è dato riscontrare l'univocità nemmeno nell'ambito della sfera del controllo».

Sta di fatto che l'insorgere, a sei anni dall'entrata in vigore e dalla effettiva operatività dell'Accordo, di una diversa e più restrittiva interpretazione della norma in questione ha innescato una serie di problemi di rilievo. Questi hanno investito da un lato l'Amministrazione italiana (parte stipulante) e gli operatori economici che hanno agito nell'ambito dell'Accordo, dall'altro - con ancora più delicate implicazioni - l'Amministrazione francese, che in buona fede ha attuato l'Accordo secondo una interpretazione ed una applicazione a lungo pacifica, e gli operatori di quel paese che si sono egualmente conformati a detta interpretazione ed applicazione.

Certamente, in un discorso di prospettiva, anche a breve termine, le intese collaborative internazionali nel campo del cinema e dell'audiovisivo sollecitano forme completamente nuove, più snelle e incisive degli accordi classici di coproduzione, la cui ispirazione politica, economica e culturale è ancora più attuale che nel passato, ma la cui struttura mostra segni di invecchiamento.

In tale prospettiva si impone uno sforzo di immaginazione che tragga anche ammaestramento dalle esperienze, positive o negative, del passato.

L'oggetto proprio del provvedimento di cui si chiede l'approvazione è, peraltro, ben circoscritto ad un istituto particolare che ha operato per un periodo definito nel sistema di coproduzione italo-francese. Esso serve a chiudere - ecco il punto della questione - il contenzioso con un paese che, sin dall'immediato dopoguerra, è stato il nostro primo interlocutore nella



cooperazione cinematografica e potrà o dovrà necessariamente esserlo nei nuovi e rinnovati impegni intesi ad assicurare una più solida presenza del cinema e dell'audiovisivo del nostro paese nell'area della comunicazione sociale.

Si tratta perciò di un provvedimento estremamente limitativo che vale per il passato, per sanare delle situazioni pendenti che hanno dato adito ad un contenzioso in sede anche giurisdizionale; un provvedimento che dirime una vertenza sorta tra i fruitori delle agevolazioni concesse ai coproduttori e il Governo, che ha le mani bloccate dalla Corte dei conti. La Corte, infatti, per un certo periodo ha dato dei pareri favorevoli, poi, legittimamente, ha ritenuto di fornire un'interpretazione diversa, la quale probabilmente è più corretta, però non possiamo immaginare di lasciare un sospenso di tanti anni con delle somme che debbono essere erogate e per le quali si prevede che lo Stato sarà certamente soccombente, con aggravio di spese e con la condanna anche a pesanti penali.

È per questo motivo che raccomando l'approvazione, che spero possa essere unanime, del disegno di legge al nostro esame. Ho voluto svolgere la relazione subito perchè i colleghi della Commissione abbiano motivo di riflessione e valutino la ristrettissima portata di questo provvedimento. Certo è che in qualsiasi accordo futuro - questo è bene che sia a verbale e credo che incontri il consenso di tutti i colleghi della Commissione - è opportuno che non si parli solo di apporti finanziari, ma anche tecnici (registi, aiuto registi, operatori, eccetera) e artistici, perchè non è giusto che i nostri finanziamenti vadano a concorrere a coproduzioni che vedano esclusa la nostra parte tecnica e artistica. Sarebbe una beffa non solo nei confronti di artisti già affermati, ma anche di quelli più giovani, i quali, dal momento che - come è presumibile pensare - tutte le produzioni importanti per l'avvenire avverranno in coproduzione, potrebbero addirittura vedersi esclusi dal processo produttivo che si svilupperà nel prossimo futuro.

Su questa linea il relatore deve essere molto fermo e quindi il parere favorevole che esprimo in merito al provvedimento al nostro esame è giustificato soltanto dalla necessità di sanare una situazione che è diventata ormai insostenibile. Mi dichiaro comunque disponibile ad una breve pausa di riflessione, che mi è stata preannunciata - prima dell'inizio della seduta - dal senatore Valenza.

**PRESIDENTE.** Ringrazio il senatore Boggio per la sua esposizione e dichiaro aperta la discussione generale.

**VALENZA.** Signor Presidente, innanzitutto vorrei ringraziare il senatore Boggio per la sua illustrazione e per essersi dichiarato disponibile ad una breve pausa di riflessione e ad un approfondimento del tema per apportare eventuali ritocchi al testo. Si tratterebbe solo di un breve rinvio, in quanto il provvedimento, come auspico, potrebbe essere sottoposto all'approvazione mercoledì prossimo.

La mia richiesta nasce proprio dalle considerazioni espresse in ultimo del collega Boggio circa l'opportunità che, approvando sia pure una «leggina» particolare, si crei una corretta impostazione dei problemi della coproduzione su scala internazionale.

Lei, senatore Boggio, si è espresso molto bene al riguardo. Ci avviamo verso una realtà sempre più caratterizzata dalla coproduzione, specialmente

a livello europeo e comunitario. In tali accordi la condizione del nostro paese è quella di avere una certa esuberanza di artisti e di tecnici e, semmai, una minore disponibilità di capitali. Di qui l'esigenza di equilibrare l'apporto tecnico e artistico con quello finanziario. Ne dobbiamo tener conto mentre ci avviamo alla nuova legge sul cinema.

Ora, il contenzioso che c'è stato finora riguarda appunto la deroga al principio dei parametri relativi all'apporto artistico e tecnico rispetto a quello dei capitali: sono in discussione molti problemi di occupazione ed anche di natura culturale. La situazione attuale è delicata ed è indubbiamente da sanare. Ma ciò va fatto con correttezza e nella chiarezza, e non nel modo indicato in questo provvedimento.

Innanzitutto, dal testo non si evince con chiarezza che si tratti di una sanatoria del passato; in secondo luogo, non si dice che vanno osservate condizioni di reciprocità. C'è poi un'altra cosa che mi insospettisce, senatore Boggio. Ed è questa: posso capire la deroga eccezionale nel caso di film di particolare valore artistico, ma sotto la definizione di film di carattere spettacolare, possono rientrare tutti i prodotti commerciali. Il carattere «speciale» della deroga scompare e il provvedimento presenta una notevole ambiguità. Per quanto possa essere parziale, limitato e di sanatoria, il provvedimento va definito correttamente, in modo che la nostra partecipazione alla cooperazione europea, che mi auguro sia sempre più vasta, avvenga sulla base di questi principi.

Sono queste le motivazioni della mia richiesta di rinvio per un ulteriore e rapido approfondimento. Eventualmente potremo insieme concordare un ritocco al testo in modo che nessuno in futuro potrà dire che abbiamo votato un provvedimento che va in una direzione opposta agli interessi delle diverse categorie dei lavoratori dello spettacolo. Difatti coloro che dispongono di cospicui mezzi finanziari vogliono una maggiore liberalizzazione, che però non sempre corrisponde agli interessi complessivi delle forze dello spettacolo, le quali potrebbero rimproverarci una scarsa attenzione per i loro problemi.

Per queste ragioni chiedo il rinvio del seguito della discussione ad altra seduta.

FERRAGUTI, *sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo*. Ringrazio il senatore Boggio per la sua relazione che ha puntualizzato e circoscritto con grande precisione il problema che si è creato nei rapporti con la Francia, in riferimento ad una decisione della Corte dei conti che ha sconvolto le interpretazioni che di questo accordo si erano date fino a quel momento.

Non ho niente da obiettare alla proposta di un rinvio che mi sembra assolutamente legittima. Mi permetto solo di sottolineare che non credo che affrontando questo problema circoscritto che il Governo propone di risolvere, trattandosi di contenzioso relativo al passato, si possano risolvere i problemi di prospettiva che sono di grande respiro e significato; mi sembra che nello stesso mondo dello spettacolo vi sia la consapevolezza della necessità di sanare la ferita che si è determinata con questa interpretazione. Sono comunque a disposizione per ogni chiarimento su qualunque situazione che si verrà a determinare su questo problema.

BOGGIO, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, sono disponibi-

le, come ho già detto in precedenza, ad un rinvio; la data di mercoledì 10 ottobre può andare benissimo. Non ripeterò la relazione e se ci fosse da apportare qualche ritocco - trattandosi di una materia delicata per la quale non ho le competenze tecniche adeguate per vagliare il peso che può avere anche una piccola modifica - mi rimetterò al Governo.

Ribadisco però che sono favorevole al provvedimento solo perchè esso sana delle situazioni passate; dobbiamo garantire i nostri capitali, ma dobbiamo anche garantire il nostro patrimonio artistico e culturale. Per l'avvenire dobbiamo essere molto fermi nel chiedere una partecipazione attiva e pregnante degli attori, dei tecnici e degli autori; altrimenti metteremmo in difficoltà un mondo che non avrebbe più possibilità di sbocco perchè, in prospettiva, tutte le opere di maggior respiro saranno realizzate in cooperazione.

**PRESIDENTE.** Dovrei fare una osservazione sull'ordine dei lavori perchè la proposta di rinvio investe proprio l'organizzazione dei lavori ed il Presidente deve farsi carico di difendere il principio di economia del lavoro della Commissione. Se la stessa deciderà di rinviare il seguito della discussione del disegno di legge, devo fare presente che la prossima settimana questo provvedimento non si potrà discutere dato che abbiamo già in programma un ordine dei lavori in forza del quale mercoledì 10 la Commissione si riunirà per discutere il provvedimento sui contributi per i beni culturali, che non è più rinviabile. Nel pomeriggio dello stesso giorno è prevista una riunione di comitato ristretto e quindi una seduta della Commissione per l'esame in sede referente dei disegni di legge di riforma della scuola secondaria superiore, con particolare riguardo all'articolo 7 che è di grande importanza. Per giovedì 11 abbiamo già fissato altre due riunioni di comitato ristretto.

Non ho quindi la perplessità di inserire all'ordine del giorno della prossima settimana questo provvedimento; lo potrò fare la settimana successiva. Ho voluto dare questo chiarimento affinchè la decisione di rinviare il provvedimento possa essere adottata con una chiara visione della situazione.

**BOGGIO, relatore alla Commissione.** Credo che non sia grave se, dopo tanti anni di contenzioso, rinviando di due settimane anzichè di sette giorni il seguito della discussione del provvedimento. Ritengo perciò che lei, signor Presidente, possa tranquillamente porre questo argomento all'ordine del giorno tra due settimane.

**PRESIDENTE.** Debbo ribadire che gli impegni della nostra Commissione non consentono di prendere in esame questo provvedimento prima della prossima settimana. Rimango personalmente dell'opinione che questo provvedimento si sarebbe potuto approvare anche nella seduta odierna, considerato anche il fatto che noi comunque lo approveremo probabilmente nel suo testo originario, senza modificazioni.

Comunque, questo rinvio ci permette di acquisire il testo del parere con cui nel 1972, inaspettatamente, la Corte dei conti rifiutò di registrare i decreti del Ministero, modificando la sua precedente interpretazione della normativa.

VALENZA. È soprattutto un problema di politica culturale.

PRESIDENTE. Poichè non si fanno osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

*I lavori terminano alle ore 19,40.*

---

**SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI**

*Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici*

**DoTT. ETTORE LAURENZANO**